

REGOLAMENTO

PER LA DETERMINAZIONE DELL'INTERVENTO ECONOMICO IN FAVORE DELLE
FAMIGLIE CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO "ASILO NIDO".

Approvato con deliberazione C.C. n. 70/2005
Esecutivo dal 13.09.2005

ART. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento fissa i criteri generali per la determinazione della quota parte di retta mensile che viene assunta a carico del bilancio comunale per la fruizione del servizio di asilo nido presso le strutture private che si convenzionano con il Comune di Pozzuolo del Friuli nel rispetto della normativa vigente e delle relative autorizzazioni al funzionamento.

ART. 2 - Finalità

1. L'asilo nido è un servizio diurno a carattere sociale ed educativo per la prima infanzia volto a favorire lo sviluppo del bambino relativamente agli aspetti psicofisici, cognitivi, affettivi e sociali; supporta il ruolo educativo della famiglia e concorre alla prevenzione delle situazioni di svantaggio psicofisico e socio culturale offrendo ai bambini uguali opportunità di sviluppo e di mezzi espressivi e contribuendo a superare i dislivelli dovuti a differenze ambientali e culturali.

ART. 3 - Intervento

1. Il Comune di Pozzuolo del Friuli interviene nella spesa per la gestione dell'Asilo Nido con l'assunzione di una quota parte della retta in favore delle famiglie residenti nel Comune al momento dell'iscrizione del proprio figlio all'Asilo Nido.

2. Tale intervento è riservato alle famiglie in cui il singolo genitore, in caso di nuclei monoparentali, ovvero entrambi i genitori siano impossibilitati ad accudire i figli in quanto occupati, in concomitanza con l'orario di apertura del servizio, per motivi di lavoro.

L'intervento viene altresì erogato per sostenere la famiglia a fronte di specifiche situazioni di carattere socio assistenziale o sanitario opportunamente documentate ovvero nel caso in cui un genitore si trovi nell'impossibilità di lavorare in quanto impegnato ad accudire il/i figli. In tale ultimo caso il contributo verrà revocato se entro **tre** mesi dall'ammissione al contributo, il beneficiario non dimostri di aver trovato occupazione.

3. La quota parte della retta a carico del Comune viene liquidata con cadenza trimestrale al soggetto gestore su presentazione di fattura.

ART. 4 - Accesso al Servizio

1. Le domande di ammissione al servizio sono inoltrate all'asilo nido.

2. Le domande di ammissione al contributo sono inoltrate all'Ufficio del Servizio Sociale del Comune entro un mese dall'iscrizione ovvero entro un mese dalla sussistenza del requisito di cui al comma 2 dell'articolo 3 qualora questo si concretizzi successivamente all'iscrizione; in quest'ultimo caso la riduzione della retta a carico del Comune decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda.

ART. 5 - Determinazione delle rette di frequenza

1. Per l'accesso alle prestazioni agevolate del servizio di asilo nido, trova applicazione, in quanto servizio a domanda individuale, la normativa di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.109 "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate" e successive modifiche e integrazioni.

2. L'indicatore di Situazione Economica Equivalente – ISEE tiene in considerazione i seguenti aspetti:

- a) composizione del nucleo familiare;
- b) reddito complessivo del nucleo familiare, risultante dall'ultima dichiarazione prodotta ai fini IRPEF.
- c) valore del patrimonio mobiliare (depositi bancari, depositi postali, BOT ed altri titoli di stato, denaro affidato a società d'investimento o di risparmio, quote di partecipazione azionaria, ecc...);
- d) valore del patrimonio immobiliare ai fini ICI (fabbricati, case, terreni edificabili, terreni agricoli).

3. Ai fini delle determinazioni del reddito il nucleo familiare si intende composto dai genitori o dagli altri familiari obbligati al mantenimento. Nel caso in cui nello stato di famiglia anagrafico figurino congiunti diversi dai genitori, verrà comunque fatto riferimento al reddito dei genitori. Alla formazione del reddito familiare concorre pure, in aggiunta o in diminuzione, l'eventuale quota di mantenimento dovuta dal coniuge separato legalmente o divorziato.

ART. 6 - Fasce tariffarie

1. Per l'accesso alle prestazioni agevolate del servizio di asilo nido verranno utilizzate le seguenti fasce tariffarie con la relativa percentuale di partecipazione al costo del servizio:

Valore ISEE di riferimento
% di contributo da parte dell'Ente

Fino a € 7.000,00 30%
Da € 7.000,01 a € 11.000,00 20%

2. I valori I.S.E.E. di riferimento possono essere aggiornati annualmente con deliberazione della Giunta.

ART. 7 - Riduzioni

1. Vengono previste riduzioni della retta determinata in base al valore I.S.E.E. nelle seguenti situazioni:

a) famiglie con più bambini che frequentano il servizio contemporaneamente: al primo viene applicata la retta corrispondente al valore ISEE mentre agli altri figli viene praticata la retta immediatamente inferiore;

b) famiglie con bambini portatori di handicap che frequentano il servizio: viene attribuita la retta immediatamente inferiore a quella che dovrebbe corrispondere in base al valore I.S.E.E..

ART. 8 - Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 4 decorre dalla trasmissione del regolamento medesimo alle famiglie interessate con raccomandata.